**Allegato E**

**FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

**PER Il SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLA CENTRALE TELEFONICA**

*Il seguente Foglio Patti e Condizioni è parte integrante del documento di stipula del Mercato elettronico a seguito di una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO N. 2150045) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b de D.LGS. 50/2016 per il servizio di assistenza della centrale telefonica presso l’Area della Ricerca di Bari - CNR come riportato nel Capitolato Tecnico - Codice CIG Z952600742*

**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Forma oggetto del presente contratto il *servizio di assistenza della centrale telefonica* in dotazione del CNR – Area della Ricerca di Bari.

Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto specificato e descritto nell’allegato tecnico, parte integrante del presente contratto.

**ART. 2 – DURATA**

II presente contratto ha validità di 12 mesi a decorrere dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ART. 3 – CORRISPETTIVO**

II costo contrattuale comprendente tutti i servizi di cui ai documenti tecnici inseriti nel capitolato tecnico e agli allegati alla stessa è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) IVA esclusa.

Tale costo è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale per 1/2 del costo totale pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) IVA esclusa.

In particolare, previa approvazione del Direttore dell’Esecuzione, il costo per il servizio di assistenza e manutenzione sarà corrisposto a cadenza semestrale posticipata.

**ART. 4 - L’ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi:

1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

2) l’indicazione dell’esecutore;

3) il nominativo del responsabile del procedimento;

4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;

6) la certificazione di regolare esecuzione.

Se i beni non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli *in toto* o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura.

In tal caso la ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 24 ore o nel più breve termine posto dall’amministrazione.

Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista delle merci richieste dovrà provvedere all’acquisto delle stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante.

Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potrà comunque provvedere al loro reperimento presso terzi in danno all’appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

**ART. 5 - PENALI IN CASO DI RITARDO**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura/servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo all’1 (uno) per mille del valore dell’intera fornitura del servizio ad un massimo dello 0,5% dell’intera fornitura. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il Responsabile Unico del Procedimento o il direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata alla stazione appaltante propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del responsabile, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

**ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

• frode nella esecuzione dell’appalto;

• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;

• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;

• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;

• cessione del Contratto;

• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;

• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

**ART. 7 - RECESSO**

L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

**ART. 8 - PAGAMENTI**

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: O5WZO8

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo verifica e attestazione di regolare esecuzione, che verrà apposta sulle fatture stesse o sul mandato di pagamento, rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

**ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli impegni assunti col presente contratto la Ditta contraente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in conformità a quanto stabilito dall’art. 103 del Codice dei contratti, costituisce cauzione definitiva N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prestata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) da allegare all’accettazione di codesto contratto CIG N. **Z952600742**.

In merito a detta cauzione la Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.

Le singole clausole dovranno essere preventivamente accettate dal CNR ed in ogni caso la citata garanzia dovrà essere munita della clausola “a prima richiesta” con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all’art.1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1994 c.c. ed alla decadenza prevista a favore del fideiussore dall’art.1957 c.c.

**ART. 10 – RESPONSABILITÀ**

La Ditta assume l'obbligo di svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, utilizzando personale e mezzi come descritti nel disciplinare tecnico.

La Ditta è responsabile dell'opera del personale da Essa dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare al CNR ed ai suoi dipendenti ed è tenuta al risarcimento degli stessi.

Il CNR e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione del servizio e la Ditta si impegna a sollevare il CNR ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare il CNR stesso ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto del presente contratto.

La Ditta garantisce una particolare cura nel porre in opera tutte le attività svolte ad assicurare un'efficace tutela del patrimonio del CNR.

**ART. 11 - ASSICURAZIONE**

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o cose in dipendenza dello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, deve intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell’appaltatore.

A tal fine, l’appaltatore ha l’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile (RCT – RCO), con un massimale non inferiore a € 500.000,00 ed una validità non inferiore alla durata dell’appalto.

**ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

**ART. 13 - CONTRATTO**

La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica amministrazione.

L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo.

**ART.14 - RISERVATEZZA**

La Ditta acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni; altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 15- FORO COMPETENTE**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Foro di Roma.

Data,

 Per la Ditta